



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 di “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RAVVISATA la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante l’incremento del fondo di solidarietà comunale;

CONSIDERATO che l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto dell’ammontare della popolazione comunale residente e della maggior frequenza di situazioni di rischio nei territori con imponibile Irpef più basso;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DISPONE

Articolo 1 (Incremento fondo solidarietà comunale)

1. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di euro 300.000.000,00.
2. Al riparto di cui al comma 1 si provvede in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2019 secondo i seguenti criteri:
 - ai comuni con popolazione sino a 5 mila abitanti è riconosciuto un contributo non inferiore a 20 mila euro;
 - ai comuni con popolazione da 5 mila a 30 mila abitanti un contributo di 50 mila euro;
 - ai comuni con popolazione da 30 mila abitanti a 69 mila abitanti un contributo di 80 mila euro;
 - ai Comuni capoluogo di provincia e di regione un contributo di 150 mila euro ;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.
4. I Sindaci dei comuni provvedono, altresì, ad individuare la platea dei beneficiari del contributo tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
5. Il riparto per nucleo familiare del buono spesa è assegnato una tantum pari a 300 euro.
6. Il comune provvede con ordinanza del sindaco, su proposta del responsabile dell'ufficio preposto ai servizi sociali e del responsabile finanziario, ad individuare la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
7. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, è erogato ai comuni la compensazione per la spesa sostenuta sulla base dei criteri suindicati entro il 15 Aprile 2020.
8. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede

Articolo 2 (Disposizioni finali)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli